

DELEGATO N. 1

Deliberazione

11 9 MAR. 2007

n. 1

2006

-07677

Verb.

Contratto di Servizio tra il Comune di Torino e la Società per la Cremazione di Torino certificata UNI EN ISO 9001: 2000, riguardante il servizio di cremazione per i deceduti, dei nati morti, dei prodotti del concepimento, dei resti mortali, dei resti mineralizzati, delle parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 50 ex d.p.r. 285/90 e art. 3 del d.p.r. 254 del 15 luglio 2003.

Periodo di decorrenza del Contratto del Servizio dal 01/01/2007 al 31/12/2011

Premessa:

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale,

tra

l'ente locale Città di Torino (di seguito denominato Comune), con sede in codice fiscale, in questo atto rappresentata dal dottor nato a il, domiciliato per la carica in, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente il Settore Amministrazione dei Servizi Cimiteriali, tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data prot. n. ... e ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. art. 8, comma 2 (delibera del 7/3/2005), del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione, omessi gli allegati, dichiarando le parti di ben conoscerli in ogni loro parte, impegnandosi ad osservarli e a farli osservare, e determinazioni si allegano alla presente scrittura privata, rispettivamente, sotto le lettere

e la Società per la cremazione - SOCREM (d'ora in poi denominata SOCREM) Ente Morale eretto con R.D. del 25 febbraio 1892, con sede in Torino, Corso F. Turati 11 c, iscritta nel codice fiscale 01910530011, in questo atto rappresentata dal rag. Piero RUSPINI, nato a Torino il 09/06/1941, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente della suddetta Società e pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 14 giugno 2006, delibera n. 2006/6.

premesse che:

- il Comune di Torino ha concesso (convenzione stipulata 14 ottobre 1886), alla Società per la Cremazione - SOCREM, (società costituitasi a Torino ed ente morale eretto con R.D. 25 febbraio 1892) la facoltà di erigere nei terreni compresi nel cimitero monumentale di Torino (descritti nelle planimetrie allegate alla concessione) la facoltà di erigere il tempio crematorio, i locali per la conservazione delle ceneri e quelli per gli uffici;
- il Comune di Torino, con convenzione stipulata il 5 luglio 1978 rep. n. 25187/4836 in esecuzione della deliberazione Consiglio Comunale 6 dicembre 1977) ha concesso in uso gratuito e per una durata novantannovenale, alla medesima SOCREM un'area (descrizione e planimetrie allegate alla convenzione) di 3.380 metri quadrati presso il cimitero monumentale per la costruzione a propria cura e spese di un nuovo inceneritore, e la costruzione di cellette e uffici;
- il Comune di Torino, affidava con successive convenzioni e in ottemperanza alle normative allora vigenti, alla SOCREM per l'esecuzione di cremazioni negli impianti di proprietà della stessa società situati nell'area del cimitero Monumentale concessa con precedenti atti;
- che la convenzione oggi vigente (stipulata in esecuzione della Deliberazione Consiglio Comunale 30 maggio 1994, n. 9403555/040, esecutiva dal 21 giugno 1994, registrata il 3 agosto 1994, al repertorio atti privati n. 6475, serie 8°) ha durata ventennale;
- che il comma 15 bis dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni stabilisce che le convenzioni rilasciate con procedure diverse

dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante;

- che, d'altra parte, il comma 14 dell'art. 113 del sopra citato D.Lgs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, prevede che se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati standard (qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza) definiti dalla competente Autorità di settore o dagli enti locali e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente e che tra le parti debba in ogni caso essere stipulato, un contratto di servizio;
- che la SOCREM nelle aree cimiteriali concesse ha costruito e realizzato nel corso degli anni numerose strutture ed edifici (porticati, sale ricevimento feretri, sala commiato, salone e corridoi con cellari, locali tecnici per cerimonieri, uffici e magazzini, sale deposito e locali tecnici, giardini ecc) e impianti (impianti e forni crematori, di filtraggio, di raccolta e polverizzazione ceneri, di refrigerazione salme, di illuminazione, di diffusione sonora, di videosorveglianza, ascensori ecc..;
- che la pluricentenaria esperienza e il livello di gestione avanzata raggiunto dalla SOCREM garantiscono, insieme all'unicità e al valore sociale del servizio, sempre un servizio efficiente e del tutto adeguato agli standard qualitativi previsti dalla normativa
- che il comma 2 dell'articolo 6 della legge n.130 del 30 marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" stabilisce che la gestione dei crematori spetta ai comuni che la esercitano nelle forme previste dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- che appare necessario garantire l'effettuazione e la continuità di un servizio essenziale e che, in considerazione di tutto quanto sopra esposto è opportuno e necessario stipulare, ai sensi del sopra citato art. 113, comma 14, del D.L. vo 267/2000, con la SOCREM un apposito contratto per la gestione del servizio di cremazione per i deceduti, dei nati morti, dei prodotti del concepimento, dei resti mortali, dei resti mineralizzati, delle parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 50 ex d.p.r. 285/90 e art. 3 del d.p.r. 254 del 15 luglio 2003

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 Oggetto del Contratto di Servizio

Il Comune di Torino (d'ora in poi "Comune") autorizza la Società per la Cremazione di Torino-SOCREM (d'ora in poi "SOCREM") alla prosecuzione del servizio di cremazione delle salme, dei nati morti, dei prodotti del concepimento, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle parti anatomiche riconoscibili ex D.P.R. 285 del 1990 e D.P.R. 254 del 2003.

La Società per la Cremazione di Torino - SOCREM si impegna fin d'ora a dare attuazione a tutte le attività di coordinamento con eventuali altri gestori che il Comune di Torino potrà individuare, sentita preventivamente la Socrem circa il possesso dei requisiti necessari

Art. 3 - Modalità di erogazione del servizio

Tutta l'attività della SOCREM, in qualità di erogatore del servizio di cremazione, sono soggette e saranno realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento Comunale per il servizio Mortuario e dei cimiteri" della Città di Torino (deliberazione Consiglio Comunale 11 Ottobre 1999 e successive modificazioni e integrazioni) e dalla normativa regionale e nazionale in materia.

Continua ad avere vigore, per quanto non risulta mutato dalla normativa vigente o superato dal presente Contratto di servizio, la Convenzione stipulata in data 14 ottobre 1886 tra il Comune e la SOCREM.

Nell'effettuazione delle cremazioni dovrà comunque essere data la precedenza ai servizi richiesti dal Comune e dai cittadini torinesi.

Art. 4 Durata del Contratto di servizio

Il contratto di Servizio è di durata pari ad anni 5 a partire dal 1 gennaio 2007, rinnovabile con apposito atto.
La SOCREM in caso di mancato rinnovo è tenuta a garantire il servizio fino all'insediamento dell'eventuale successiva gestione alle stesse condizioni in vigore alla data di scadenza. PREVIA APPOSITO ATTO AUTORIZZATIVO CHE IMPEGNA LA SPESA.

Art. 5 Disciplina del servizio e sua continuità

La SOCREM ed il Comune si impegnano a mantenere ed ottimizzare le procedure operative necessarie allo svolgimento del servizio, nel rispetto della normativa vigente ed al fine di garantire i diritti del cittadino in merito alla qualità del servizio erogato.

La SOCREM ed il Comune si impegnano a scambiarsi i dati necessari allo svolgimento del servizio tutelando rigorosamente il diritto alla privacy come da normativa vigente.

Il Comune potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con SOCREM.

D'accordo tra le parti potranno essere apportate modifiche scritte alla specifica dei servizi. Tali modifiche non comportano modificazione del contratto.

L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario. La SOCREM è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività. Restano a carico della SOCREM i costi derivanti dall'interruzione o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio. Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, la SOCREM deve dare immediata comunicazione al Comune, precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Il Comune può chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti di cui la SOCREM si impegna a tenere conto. La SOCREM non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio come conseguenza ad un inadempimento dell'ente locale ovvero in pendenza di controversia tra le parti. L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dall'ente locale.

Art. 6 - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a garantire quanto necessario allo svolgimento del servizio oggetto del contratto e in particolare a:

- comunicare alla SOCREM giornalmente e tempestivamente l'elenco dei deceduti in Torino, al fine di permettere alla SOCREM di garantire l'esecuzione della volontà dei propri Soci;
- a fornire gratuitamente la verifica dei dati anagrafici dei Soci della SOCREM residenti a Torino;
- programmare gli orari dei funerali destinati alla cremazione per assicurare un adeguato tempo di svolgimento delle attività cerimoniali in modo da consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni evitando la sovrapposizione nella ricezione dei funerali stessi.

Art. 7 - Obblighi del Gestore (SOCREM)

La SOCREM si impegna a rispettare nello svolgimento del proprio servizio, i seguenti principi:

- rapporto etico e professionale tra il proprio personale e la famiglia;
- tutela del diritto del cittadino ad essere informato circa il costo dei servizi offerti dalla SOCREM;
- completa riservatezza assicurata in ogni momento e l'impegno a mantenere l'integrità morale nell'effettuazione dei compiti affidati;
- garanzia costante dei livelli di formazione e professionalità del personale adeguati ai servizi offerti ai cittadini;
- attenzione al miglioramento continuo dei servizi;
- rigorosa osservanza di leggi e regolamenti.

La SOCREM si impegna inoltre a:

- mantenere il rituale che tradizionalmente caratterizza sia la cerimonia del commiato che la cerimonia di consegna delle ceneri;
- a garantire e tutelare il rispetto di ogni confessione religiosa e di ogni orientamento filosofico e culturale al fine di tutelare la completa osservanza dei diritti e delle libertà individuali di pensiero;
- a garantire il rispetto della dignità dei defunti e del dolore dei parenti;
- a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia;
- a dotarsi, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, di una propria carta dei servizi ai sensi della Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", nonché conformemente all'art. 11 del D.Lgs. n. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici". La Carta dei servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dalla SOCREM che ne è tenuta al rispetto sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

Art. 8 Ulteriori specificazioni circa l'esecuzione del servizio di cremazione

Il servizio di cremazione comprende ed assicura:

- la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno;
- l'apposizione della medaglia refrattaria di riconoscimento sul feretro o contenitore;
- il processo di combustione per la durata occorrente;
- la raccolta delle ceneri con separazione di eventuali parti metalliche residue;

- la polverizzazione delle ceneri;
- il collocamento delle ceneri in semplice urna di materiale resistente, chiusa e riportante all'esterno nome cognome, data di nascita e di morte del defunto;
- gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del D.P.R. 285 del 1990

Art. 9 Impianti per la cremazione

La SOCREM già proprietaria degli edifici e degli impianti crematori ivi realizzati per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 2 si impegna:

- a consentire e coordinare l'utilizzo dei propri impianti da parte di un eventuale soggetto terzo individuato dal Comune, sentita preventivamente Socrem circa il possesso dei requisiti necessari.
- A provvedere, a propria cura e spese, all'osservanza di tutte le norme in materia di inquinamento atmosferico, nonché al rispetto delle leggi inerenti la sicurezza sul lavoro;
- Al mantenimento delle condizioni di corretta funzionalità degli impianti esistenti e ad adeguare gli impianti alle esigenze del servizio;
- A provvedere alla stipulazione dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi .

La SOCREM solleva completamente il Comune da ogni responsabilità per danni e spese che potrebbero derivare a terzi dall'esecuzione del servizio.

Art. 10 Manutenzione ed efficienza delle attrezzature e dei locali

La SOCREM si impegna a: mantenere in perfette condizioni di efficienza e funzionalità tutti i locali, gli impianti, le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio e di tutti gli edifici e manufatti realizzati nelle aree avute in concessione; a far fronte a tutte le spese ordinarie occorrenti ad assicurare il funzionamento e la ottimale pulizia degli impianti, delle loro pertinenze, attrezzature e locali. Sono a carico della SOCREM tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, riscaldamento (oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all'uso degli immobili.

I locali e gli impianti devono essere accessibili ai funzionari del Comune incaricati.

A provveder alla stipulazione dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con i massimali previsti dalla legge.

I lavori di esecuzione di nuovi impianti e quelli di revisione straordinaria dovranno sempre effettuarsi sotto la sorveglianza del Comune. Tale sorveglianza è da intendersi limitata ai compiti istituzionali del Comune nonché alla salvaguardia degli interessi pubblici. I locali destinati al deposito dei feretri in attesa della cremazione devono essere tenuti in perfetto stato.

Art. 11 Personale – requisiti – comportamento

Per assicurare il regolare svolgimento dei servizi, la SOCREM deve disporre di personale idoneo numericamente e qualitativamente, il cui elenco deve essere depositato presso il competente ufficio.

La SOCREM è inoltre tenuta ad applicare a favore del personale addetto al servizio, tutte le forme di assicurazione prescritte dalla normativa che sono o che saranno vigenti nonché le norme di legge a tutela del lavoratore, fornendo a richiesta, adeguata documentazione al Comune.

Il personale addetto alla cremazione deve tenere un comportamento dignitoso come richiede la natura del servizio, adeguandosi alle disposizioni emanate dal Comune.

Il personale addetto al ricevimento dei funerali ed alla consegna delle ceneri, dovrà indossare una apposita divisa e dovrà essere individuabile attraverso uno specifico cartellino SOCREM riportante i dati di identificazione personale.

La SOCREM si impegna inoltre:

- garantire la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento finalizzate al miglioramento delle competenze, conoscenze e capacità del personale;
- ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, le norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto;
- a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.

Art. 12 Tariffe dovute per il servizio di cremazione

Le tariffe dovute alla SOCREM per il servizio di cremazione sono fissate dal Comune entro la misura massima stabilita dal D.M. Del Ministero degli Interni del 1 luglio 2002 come aggiornata dal D.M. del 16 maggio 2006 e successivi aggiornamenti dello stesso Ministero.

Le cremazioni richieste dal Comune saranno regolate da tariffe agevolate concordate tra le parti.

Art. 13 Aggiornamento delle tariffe

Con riferimento ai decreti ministeriali citati nel precedente articolo l'aggiornamento delle tariffe avverrà automaticamente il 1 gennaio di ogni anno in proporzione all'andamento dell'inflazione programmata definita nel luglio precedente. La differenza tra l'indice Istat del costo della vita e quello dell'inflazione programmata verrà recuperato ogni tre anni sulla base di quanto definito dal Ministero degli Interni.

Art. 14 Responsabilità

La SOCREM è direttamente responsabile di fronte ai terzi nonché di fronte al Comune, dei danni di qualsiasi natura a cose ed a persone, causati nel disimpegno del servizio.

La SOCREM è tenuta a stipulare regolare contratto di assicurazione a copertura dei rischi di cui sopra.

Il Comune declina ogni responsabilità al riguardo come per danni o sinistri che dovessero subire i materiali ed il personale della SOCREM durante lo svolgimento del servizio stesso.

Art. 15 Revoca dell'affidamento- Risoluzione del contratto

La gestione del servizio potrà essere revocato da parte del Comune per sopravvenute gravi, prevalenti e motivate esigenze di pubblico interesse.

Al di fuori di questo caso, il presente contratto si risolve qualora una delle parti abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione. Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al paragrafo precedente, la parte inadempiente non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempreché la parte intimante, non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 16 - Modalità di revisione del contratto

Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio o delle condizioni contrattuali del servizio medesimo.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca all'autorizzazione alla gestione del servizio di cui al presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 17 Rinuncia deposito di garanzia

In considerazione del rapporto ultra centennale, già regolato da apposita convenzione, nonché dall'affidabilità dimostrata dalla SOCREM, il Comune ritiene di poter rinunciare al deposito di garanzia per la regolare esecuzione del servizio.

Art. 18 Soggezione a capitolati, leggi, regolamenti

Oltre alle condizioni della presente contratto la SOCREM è soggetta a tutte le disposizioni legislative e amministrative in quanto applicabili, nonché, in particolare, a quelle dei vigenti "Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990) e del "Regolamento Comunale per il servizio Mortuario e dei cimiteri" della Città di Torino.

Art. 19 clausole finali

Le condizioni di cui alla presente contratto di servizio sono impegnative a partire dal 1 gennaio 2007 per la SOCREM, per il Comune invece lo saranno dopo le avvenute approvazioni di legge.

Ad ogni effetto di legge la SOCREM e per essa il suo rappresentante legale si impegnano a mantenere in Torino la sede sociale dell'ente, al quale saranno comunicati tutti gli atti relativi al presente accordo.

Ai fini fiscali si richiede che il presente atto sia registrato in caso d'uso in misura fissa, trattandosi di prestazioni rientranti in ambito IVA.

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del codice civile.

Articolo 20- Controversie e spese contrattuali

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico della SOGREM.

IL DIRETTORE
SERGIO BONIS

VISTO per inserzione
Il Direttore